

REGOLAMENTO (CE) N. 1078/2000 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2000

che stabilisce disposizioni transitorie per il finanziamento di misure veterinarie e fitosanitarie da parte della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) Fino al 31 dicembre 1999, le spese della Comunità relative alle misure veterinarie e fitosanitarie sono state gestite direttamente dalla Commissione e non erano pertanto soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽³⁾, né, in particolare, erano erogate attraverso gli organismi pagatori degli Stati membri.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1258/1999, a decorrere dal 1° gennaio 2000 le misure veterinarie e fitosanitarie attuate conformemente alla normativa comunitaria sono finanziate tramite la sezione garanzia del FEAOG. A tal fine, le relative spese devono essere effettuate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (3) A causa della complessità del regime del FEAOG, sezione garanzia, nonché dell'eterogeneità delle spese veterinarie e fitosanitarie, è risultato impossibile applicare entro il 1° gennaio 2000 le norme necessarie e, in particolare, quelle relative agli organismi pagatori.

(4) Occorre pertanto mantenere, per un periodo transitorio limitato, il sistema della gestione diretta da parte della Commissione del contributo finanziario comunitario, sulla base delle pertinenti disposizioni di cui al titolo III del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CEEA, Euratom) n. 2673/1999 del Consiglio ⁽⁵⁾, per le misure veterinarie e fitosanitarie attuate conformemente alla normativa comunitaria.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga agli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione continua ad assicurare la gestione diretta delle spese relative alle misure veterinarie e fitosanitarie effettuate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 e attuate conformemente alla normativa comunitaria, sulla base delle pertinenti disposizioni di cui al titolo III del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1.